C O M U N E DI D O R G A L I
Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784-927230 - 927266

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 33 in data 9/4/2025 e della Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 643 del 2/05/2025.
- vista la Legge Regionale 6 aprile 1989, n.13 - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ss.mm.ii.,
- rilevata la necessità di provvedere alla formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di nuova edificazione o recuperati, che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di;

RENDE NOTO CHE

- è indetto il "Bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. ovvero del Comune di Dorgali che siano, o che si rendano disponibili, nell'ambito territoriale del Comune di Dorgali;

- la graduatoria generale e le sub-graduatorie formulate ai sensi del presente bando, diverranno operative una volta che la graduatoria precedentemente adottata giusta determinazione n. 1433/2020 risulterà esaurita;

- Tutti coloro che sono presenti nella graduatoria precedentemente adottata, giusta determinazione n. 1433/2020, conservano l'aspirazione ad ottenere in assegnazione un alloggio E.R.P;

- sarà possibile presentare le domande dal giorno 03/07/2025 al giorno 04/08/2025 attraverso la compilazione del modello predisposto dal Comune e dei relativi allegati da inoltrare secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio.

- gli aspiranti assegnatari dovranno presentare domanda esclusivamente a proprio nome. Le istanze presentate per conto di terzi saranno rigettate;

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI.

Articolo 1 – Finalità.

Il presente bando disciplina, a norma dell'art. 4 della Legge Regionale n. 13/1989, la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A., ovvero del Comune di Dorgali , che siano o che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del comune di Dorgali .

La graduatoria formata in forza del presente bando sostituirà la graduatoria precedentemente formulata avente stessa finalità e non terrà conto di domande o documentazione inviate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente bando e/o inviate in data antecedente e/o successiva all'indizione dello stesso.

Articolo 2 - Requisiti generali di partecipazione.

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che aspirano all'assegnazione di un alloggio E.R.P. nel Comune di Dorgali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o europea;

b) cittadinanza non UE purché si sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno[1]. I cittadini non UE concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Dorgali , salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati[2]. Si intende attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo[3]. (Allegare documentazione atta a dimostrare l'attività lavorativa prestata nel territorio comunale);

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Dorgali. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27.7.1978, n. 392[4], sia:

   - non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;

[1] I cittadini non UE concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei. L'art. 40 D.Lgs. 286/98 […] Comma 1-bis. Dispone che l'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. […] Comma 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per i cittadini non UE è necessario allegare copia del titolo di soggiorno.

[2] Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati: a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

[3] La documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Dorgali deve essere allegata a pena di esclusione della domanda.

[4] La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

- non inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- non inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona. Il nucleo familiare è definito al successivo articolo 3;

e) non titolarità di diritti di cui al precedente punto d) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 27/7/1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Dorgali;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo alrisarcimento del danno;

g) reddito imponibile annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare, convenzionalmente determinato ai sensi della L. 5/8/1978 n° 457[5], non superiore a € 16.828,00[6]. Il reddito da considerare è quello imponibile relativo all'anno Dorgali;

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

i) non aver detenuto abusivamente alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione è stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando[7].

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere d), e), f), h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 3 – Definizione di nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi e naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente.

Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi anagraficamente, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.

I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Le unioni civili e le convivenze, a norma della L. 76/2016, accedono all'E.R.P. in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini

[5] [...] il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

[6] Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.114/88del 22/05/2024.

[7] L' art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. n.80 del 2014 dispone: "1-bis *I soggetti cheoccupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non posso partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva",*

dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Ai fini dell'accesso all'E.R.P. il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. È concessa facoltà alla famiglia affidataria di inserire nella domanda di assegnazione alloggio E.R.P. il minore in affidamento residenziale temporaneo ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni. In caso di affidamento temporaneo diurno tale facoltà è riconosciuta al genitore naturale.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare nella domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, non legate da vincoli di affinità e parentela, che prestano assistenza, con regolare contratto. Tali persone non si considerano facenti parte del nucleo familiare richiedente ai fini della quantificazione del reddito e dell'attribuzione del punteggio. Si tiene tuttavia conto della necessaria presenza delle stesse ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare. È fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

Articolo 4 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi.

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi E.R.P. è formata sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, secondo o le seguenti tabelle:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

A1	Reddito imponibile relativo all'anno _____, pro capite, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/19785, non superiore a € 1.830,00[8]	Punti 2
A1 - bis	Reddito imponibile relativo all'anno _____, pro capite, determinato secondo lemodalità di cui all'art. 21 L. 457/1978, non superiore a € 3.050,00[9];	Punti 1
A2	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre;	Punti 1
A3	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico;	Punti 1
A4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui formazione è prevista entro un anno. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;	Punti 1
A5	Presenza di persone con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3;[10] (es. invalidità con percentuale ≤ 74%)	Punti 2
A6	Presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, certificate da parte delle autorità competenti, affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.[11] (es. invalidità con percentuale ≥ 75%) *Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto A5*	Punti 3
A7	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del bando. *Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti A3 e A4*	Punti 2

[8] Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.14/88 del 22/5/2024.

[9] Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.14/88 del 22/5/2024.

[10] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.

[11] Nella presente fattispecie rientrano i minori cui non sia riconosciuta una graduazione percentuale dell'invalidità o una riduzione della capacità lavorativa, la cui disabilità sia classificata come segue:

- Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;
- Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

B1	Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, come da documentazione allegata, esistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, dovuta a:	
B1.1	Abitazione, da almeno due anni, in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico–strutturali ed igienico– sanitari) ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica[12]. Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale.[13]	Punti 4
B1.2	Coabitazione, da almeno due anni, nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La coabitazione deve risultare dalla situazione anagrafica.	Punti 2
B1.3	Abitazione, da almeno due anni, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi.[14] *Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto B1.1*	Punti 2

B2	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando[15] relativa all'immobile presso il quale risiede il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e del quale allega planimetria catastale	
B2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato[16] da due persone a vano utile (se presenti due persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 2
B2.2	Abitazione in alloggio sovraffollato[17] da tre persone a vano utile (se presenti tre persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 3
B2.3	Abitazione in alloggio sovraffollato[18] da quattro persone a vano utile (se presenti quattro persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 4

Il punteggio di cui al punto B2 è calcolato tenendo conto del numero di vani (x) esclusi cucina e servizi e del numero di persone (y) che compongono il nucleo familiare, sottraendo al risultato 1 (in quanto una persona per vano non è da considerare in sovraffollamento), con eventuale arrotondamento all'unità successiva, secondo la seguente equazione:
x persone / y vani = z - 1 = n persone in sovraffollamento per vano utile presenti nell'immobile

[12] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito
[13] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito
[14] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito
[15] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito
[16] Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario allegare copia della planimetria dell'immobile abitato dal quale si evinca la situazione di sovraffollamento.
[17] Vedi precedente nota 16.
[18] Vedi precedente nota 16

ove risiede il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per il quale si allega planimetria catastale[19].

Sono considerati vani utili quelli aventi destinazione principale (camera, stanza, salone e simili) nell'uso ordinario della unità immobiliare, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 1° dicembre 1949, n. 1142 - Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Sono esclusi dal computo dei vani utili la cucina e i vani accessori ovvero quelli necessari alservizio o al disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine ecc.).

Il nucleo familiare è definito all'articolo 3 del presente Bando.

B3	Ulteriore condizione oggettiva	
	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: ·provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, ·verbale di conciliazione giudiziaria, ·ordinanza di sgombero, ·provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisce di alloggio di servizio.[20] *Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti B1 e B2.*	Punti 4

Articolo 5 - Sub graduatorie

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono stralciate le seguenti sub- graduatorie:

- anziani – soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- giovani coppie/famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino localia titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- disabili - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative maggiore o uguale ad 1/3.

[19] Relativamente all'equazione x – y = z -1 = n si riportano di seguito alcuni esempi:
1 persona / 1 vano = 1 – 1 = 0 non vi è sovraffollamento = punti 0
2 persone / 1 vano = 2 – 1 = 1 il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0
3 persone / 1 vano = 3 – 1 = 2 il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2
4 persone / 1 vano = 4 – 1 = 3 il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3
5 persone / 1 vano = 5 – 1 = 4 il vano è sovraffollato da 4 persone = punti 4
2 persone / 2 vani = 1 - 1 = 0 non vi è sovraffollamento = punti 0
3 persone / 2 vani = 1,5 (arrotondato a 2) – 1 = 1 il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0
4 persone / 2 vani = 2 - 1 = 1 il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0
5 persone / 2 vani = 2,5 (arrotondato a 3) - 1 = 2 il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2
6 persone / 2 vani = 3 - 1 = 2 il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2
7 persone / 2 vani = 3,5 (arrotondato a 4) - 1 = 3 il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3
8 persone / 2 vani = 4 - 1 = 3 il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3
9 persone / 2 vani = 4,5 (arrotondato a 5) - 1 = 4 il vano è sovraffollato da 4 persone = punti 4
3 persone / 3 vani = 1 non vi è sovraffollamento = punti 1
4 persone / 3 vani = 1,3 arrotondato a 2 - 1 = 1 il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0
[20] È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.

Articolo 6 – Quote di alloggi riservate alle sub-graduatorie

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) agli anziani e alle giovani coppie (lett. a e b) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati e/o resisi disponibili;
b) ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

Articolo 7 - Presentazione delle domande e documentazione da allegare.

Le domande, **munite di marca da bollo da €. 16,00 (**D.P.R. n. 642/1972 e legge n. 71/2013 e ss. mm.ii**) e corredate degli allegati** possono essere presentate:

1. A mano, **in busta chiusa e sigillata**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni ed orari di normale apertura al pubblico;
2. Spedite mediante Racc. A/R al seguente indirizzo: Comune di Dorgali , via Umberto n. 37 cap 08022 ;
3. In entrambi i casi, sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura "**Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP**".
4. A mezzo P.E.C. **esclusivamente** all'indirizzo protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it . **Le domande inviate ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune non saranno ammesse in nessun caso**.

   In caso di invio a mezzo PEC si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: la domanda dovrà essere **datata** e **sottoscritta** dal dichiarante e scansionata (in unico file) unitamente a copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. In alternativa è **possibile sottoscriverla digitalmente**. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, solo in caso di invio via PEC, occorrerà applicare la marca da bollo sull'istanza, annullarla *(con timbro, punzonatura o segno)*, quindi procedere alla scansione ed all'invio. L'istanza originale con la marca da bollo dovrà essere custodita dal candidato per eventuali verifiche successive.

L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Il modulo di domanda è impostato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, pertanto, sottoscrivendolo, l'interessato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti in forza del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Il dichiarante deve compilare la domanda in tutte le sue parti, autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, relativamente ai requisiti di cui alle lettere b e c dell'articolo 2, ove ne ricorrano le circostanze, allegare la documentazione relativa al titolo di soggiorno (per i cittadini extra UE) e/o al lavoro svolto nel territorio del Comune di Dorgali (per i non residenti) dalla quale si evinca il possesso del requisito prescritto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è indispensabile che sia allegata alla domanda la documentazione specifica che attesti quanto dichiarato relativamente alle situazioni indicate nei

seguenti punti dell'articolo 4 del presente bando:

- **punti A5 e A6**: *allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante la situazione di invalidità e, se presente, la percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa;*
- **punti B1.1, B1.3:** *allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, dal qualerisulti il grave disagio abitativo (inidoneità abitativa e/o antigienicità);*
- **punti B2.1, B2.2, B2.3:** *allegare copia della planimetria catastale;*
- **punto B3:** *allegare copia del provvedimento giudiziario di sfratto, non intimato per inadempienza contrattuale, o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruiscedell'alloggio di servizio.*

L'omessa presentazione delle citate attestazioni e/o della documentazione sopra indicata in allegato alla domanda comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

Articolo 8 - Istruttoria e pubblicazione delle graduatorie

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

Le eventuali comunicazioni del Comune saranno inviate esclusivamente all'indirizzo e-mail che deve essere obbligatoriamente indicato nel modulo di domanda.

Le domande in relazione alle quali saranno individuate dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, saranno escluse dalle graduatorie e andranno incontro alle altre conseguenze previste dalla legge.

Al termine dell'istruttoria, il Comune pubblicherà per trenta giorni naturali e consecutivi la graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line del Comune di Belvì con l'indicazione del numerodi protocollo e dei punteggi parziali e totale ottenuti, secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, gli interessati potranno presentare motivato ricorso in opposizione al punteggio attribuito in carta semplice anche a mezzo PEC.

Il ricorso presentato durante i trenta giorni di pubblicazione della graduatoria e oltre il termine dei successivi dieci giorni sarà dichiarato inammissibile.

Esaurito l'esame delle opposizioni, gli uffici competenti del Comune formuleranno le graduatorie definitive, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari punteggio, e saranno pubblicate all'albo pretorio.

Non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli interessati sull'esito delle graduatorie, le qualisaranno pubblicate, oltre che all'Albo Pretorio, anche nel sito Internet del Comune di Dorgali.

Articolo 9 – Pubblicazione del bando e termini per la presentazione delle domande.

Del presente bando sarà data informazione attraverso la pubblicazione di apposita inserzione sul B.U.R.A.S. (nella sezione Edilizia Residenziale Pubblica).

Il presente bando sarà inoltre pubblicato sull'albo pretorio *on-line* del Comune di Dorgali per trenta giorni consecutivi.

La presentazione delle domande è consentita nei medesimi termini di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio *on-line*.

Articolo 10 - Canone d'uso.

Il canone di locazione dell'alloggio E.R.P. è disciplinato dalla L.R. Sardegna n° 13/1989, dalla L.R.Sardegna n° 7/2000 e ss. mm. ii..

Articolo 11 – Assegnazione degli alloggi.

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale n°13/1989 e dalla disciplina nazionale in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione[21].

Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il Comune procederà all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'E.R.P., nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione.

Articolo 12 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR n. 679/2016 si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.
L'informativa completa è contenuta nel modello di domanda.

Articolo 13 - Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n°13/1989 e ss.mm.ii. ed ai regolamenti comunali.

Dalla residenza municipale, lì 03/07/2025

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott. Gianni Sini

[21] Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.